

3865

INTERNO

MESSAGGIO

concernente la modifica della legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (LVE): date delle elezioni giudiziarie

dell'11 dicembre 1991

Onorevoli signori Deputati,

l'elezione dei giudici e supplenti del Tribunale d'appello ha luogo, secondo l'art. 151 LVE, alla prima domenica di febbraio. Si tratta di un termine fisso, non prorogabile, salvo appunto una modifica legislativa.

Nelle legislazioni elettorali vige il principio di fissare la data dell'elezione, in qualche caso la data è pure stabilita dalla Costituzione.

Questa impostazione pone oggi non poche difficoltà, soprattutto in seguito alle mutevoli date delle votazioni federali fissate anno per anno dal Consiglio federale, che non sempre si conciliano con le esigenze dei singoli Cantoni.

E' il caso della prossima votazione federale prevista per la domenica 16 febbraio 1992, ossia due settimane dopo la data dell'elezione del Tribunale d'appello fissata dall'art. 151 della legge.

Ma la situazione contingente potrebbe altresì verificarsi per le altre elezioni giudiziarie; anche a dipendenza di altre ragioni quali le vacanze di carnevale e di Pasqua, che pure possono condizionare la preparazione e la tenuta di votazioni ed elezioni.

Proprio la vicinanza dell'elezione cantonale con la votazione federale all'inizio del prossimo anno determina problemi di ordine organizzativo, tecnico e non da ultimo finanziario che la disponibilità di una norma meno vincolante permetterebbe di ovviare, facendo coincidere la data dell'elezione con la votazione federale.

Con questa soluzione gli elettori verrebbero chiamati una sola volta alle urne favorendone verosimilmente l'affluenza. Inoltre vi sarebbero minori problemi organizzativi per gli amministratori comunali con costi minori per il personale addetto alle operazioni di voto e di spoglio.

Per questa ragione si ritiene di approfittare dell'occasione per proporre una norma che permetta al Consiglio di Stato la competenza di derogare alla data fissata.

Sottolineando la particolare urgenza della modifica, vogliate gradire, onorevoli deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, P. Martinelli
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente la modifica della legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 dicembre 1991 n. 3865 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 è modificata come segue:

Art. 154 a (nuovo)

Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, stabilire per le elezioni una data diversa da quella fissata negli articoli che precedono, anticipandola o prorogandola di un mese al massimo.

Articolo 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.